



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2020-2022

Indice

Introduzione	3
1. Acronimi e definizioni	5
2. Premesse	5
3. Normativa di riferimento	7
4. Oggetto e finalità	9
5. Definizione di corruzione	10
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile per la trasparenza, trasmissione e pubblicazione dei dati	11
7. Gli ulteriori soggetti coinvolti	12
8. Formazione dei dipendenti	13
9. Analisi del contesto esterno	14
10. Analisi del contesto interno	15
11. Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione	17
11.1. Rotazione dei dipendenti	17
11.2. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)	18
11.3. Conflitto di interessi	18
12. Misure anticorruptive specifiche per Porto di Trieste Servizi S.r.l.	19
12.1. Premesse	19
12.2. Individuazione e nomina del RPCT e individuazione dell'organo che adotta il PTPC di PTS	22
12.3. Aree di rischio specifiche che caratterizzano le attività di PTS e indicazione delle misure di contenimento del rischio	23
12.3.1. Reclutamento del personale	23
12.3.2. Affidamento di lavori, forniture e servizi	25
13. Esiti del monitoraggio precedente piano (2018 – 2020)	26
14. Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione	27
15. Individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione	29
16. Mappatura dei processi e valutazione del rischio	29
17. Programma triennale della trasparenza e dell'integrità	31
18. Accesso civico a dati e documenti.	35
19. Codici di comportamento per i dipendenti di PTS	36
ALLEGATO 1 Mappatura dei processi e procedimenti per aree di rischio	

Introduzione

La società Porto di Trieste Servizi S.p.A. è stata costituita, con Deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 20 gennaio 2009 e successiva Deliberazione del Presidente dell'Autorità di Portuale di Trieste (attuale Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale) n. 23 del 23 gennaio 2009, per la gestione dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 1, lettera a), b), c), d), f), g) del D.M. 14 novembre 1994, in attuazione della Legge n. 84/1994.

A seguito del parere favorevole espresso dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. gen. 6123/A del 20 luglio 2015), con Deliberazione del Comitato Portuale n. 15 del 25 novembre 2015, l'Autorità di Sistema Portuale è stata autorizzata all'adozione di *“tutti gli atti necessari alla trasformazione della predetta partecipata in società “in house””, oltre che all'affidamento “da parte dell'Autorità di Sistema Portuale – a mente dell'articolo 6, comma 1° lett. c) e comma 5° della legge n. 84/1994 – dei servizi che, a seguito della trasformazione di cui al precedente punto 1), non potranno essere svolti dalla Porto di Trieste Servizi S.p.A.”* .

Con la modifica statutaria prevista nella citata Deliberazione, l'Autorità di Sistema Portuale ha affidato alla Porto di Trieste Servizi S.p.A. la fornitura di servizi, in via diretta ed esclusiva, a favore dell'ADSPMAO stessa realizzando, così, il duplice obiettivo di mantenere, da un lato, nell'ambito del controllo diretto dell'ADSPMAO l'insieme dei servizi strategici e di interesse generale idonei a determinare un vantaggio competitivo per il Porto di Trieste e, dall'altro, di avvantaggiarsi della maggiore elasticità, propria delle società, nella gestione e nell'implementazione dei servizi in funzione dell'evoluzione delle necessità e delle richieste degli operatori, mantenendo, comunque, il *“know how”* relativo alle infrastrutture ed ai servizi all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale.

La trasformazione di Porto di Trieste Servizi S.p.A. in società *“in house”* ha, altresì, assicurato, insieme alla tempestività ed alla qualità nell'erogazione dei servizi, proprio in considerazione della maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale e alla copertura delle esigenze, l'economicità dei servizi svolti quale effetto sia del rapporto diretto con l'Autorità di Sistema Portuale quanto dell'ottimizzazione delle risorse interne.

Nell'ambito della illustrata riorganizzazione e al fine di raggiungere maggiori livelli di efficienza ed efficacia delle attività svolte a favore del Socio Unico, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (ADSPMAO), oltre che per garantire la massima economicità dei servizi, l'Assemblea straordinaria della Porto di Trieste Servizi S.p.A. ha deliberato, in data 23 maggio 2018, la trasformazione dalla forma azionaria a quella di società a responsabilità limitata, in quanto più funzionale alle esigenze aziendali, con la nuova denominazione *“Porto di Trieste Servizi S.r.l.”* (PTS), mantenendo il capitale sociale versato ed approvando, di conseguenza, il testo del nuovo Statuto societario.

Essendosi concluso il mandato dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, l'Assemblea ordinaria della Porto di Trieste Servizi ha deliberato di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione.

L'adozione di un organo di amministrazione di natura collegiale risulta giustificato in considerazione dell'incremento della complessità delle attività affidate dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 all'Autorità di Sistema Portuale, rispetto a quelle precedentemente svolte dall'Autorità di Sistema Portuale, con conseguente incremento delle attività affidate alla società *“in house”*, quale braccio operativo dell'ADSPMAO stessa. L'affidamento dell'amministrazione della Porto

di Trieste Servizi S.r.l. ad un Consiglio di Amministrazione risulta, così, soddisfare compiutamente l'esigenza di rappresentare all'interno dell'organo di amministrazione la complessità delle predette attività.

Proprio l'incremento delle attività affidate a PTS dall'ADSPMAO ha reso, altresì, necessaria una riorganizzazione interna delle competenze e delle funzioni con l'obiettivo di realizzare una struttura in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze della controllante.

La detta riorganizzazione, che attualmente risulta ancora in fase di definizione, necessiterà di un periodo di implementazione alla quale seguirà una fase di verifica dell'efficacia degli interventi e, nel caso, di successive correzioni a valle.

Se, quindi, l'anno 2018 è stato l'anno della trasformazione societaria, il 2019 si è presentato quale anno dell'avvio dell'implementazione del nuovo assetto dell'organizzazione aziendale. Il 2020 si pone come anno di consolidamento e perfezionamento di questo nuovo assetto organizzativo ed evento finale del processo di riorganizzazione strutturale.

Alla luce di quanto sopra ne consegue che, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che trova la propria giustificazione sulla mappatura dei rischi derivati dall'analisi di una struttura organizzativa in fase di modificazione, ha necessitato, nel corso del 2019, di una particolare attività di monitoraggio al fine di verificarne l'effettiva corrispondenza ai mutamenti organizzativi aziendali. Tale attività di monitoraggio è sfociata in un audit espressamente richiesto dal Consiglio di Amministrazione avviato negli ultimi mesi del 2019, sui quali esiti verranno poste in essere ulteriori modifiche dell'organigramma

L'attività monitoraggio caratterizzerà anche il 2020 per mantenere l'attitudine all'adattamento e recepire i cambiamenti strutturali del contesto. Per detta ragione si ritiene opportuno incrementare la verifica semestrale prevista nel 2019, effettuando una fase di verifica trimestrale degli effetti della riorganizzazione sull'esposizione della società ai rischi corruttivi. Resta salda infatti anche durante il 2020 la necessità di effettuare una valutazione ed una ponderazione del rischio che non si risolva nella mera applicazione meccanica di modelli predefiniti ma che predisponga, a valle della fase di riorganizzazione societaria ed aziendale, una nuova mappatura dei rischi al fine di permettere la verifica dell'efficacia e della coerenza degli strumenti di prevenzione adottati.

Si segnala che la fase di riorganizzazione risulta inoltre mirata alla realizzazione della misura della "rotazione del personale" prevista esplicitamente dalla l. 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. e) e sulla quale l'ANAC si è spesso soffermata sollecitandone la previsione, la programmazione e l'adozione. Attualmente infatti, a causa della scarsità di personale, la rotazione non avviene ma avviene un controllo reciproco tra i RUP coadiuvato da un controllo ex-post effettuato dall'amministratore delegato.

La trasformazione societaria ed aziendale ha influito sull'elaborazione e successiva adozione del Modello di organizzazione ai sensi della D. Lgs. 231/2001. L'adozione di tale strumento è avvenuta in data 14 Giugno 2019 e successivamente in data 3 Ottobre 2019 è avvenuta la Nomina dell'Organismo di Vigilanza su indicazione del Socio Unico.

Si ritiene opportuno evidenziare che il capitale sociale è interamente detenuto dall'Autorità la quale esercita su PTS un controllo analogo a quello che la medesima esercita sui propri servizi. Il capitale della società è incredibile e la società in house non svolge attività ulteriori rispetto a quelle affidatele dalla stessa Autorità, se non nella misura contenuta entro il 20% del proprio

fatturato, secondo quanto stabilito dalla disciplina normativa di matrice comunitaria vigente in materia. Quanto ai rapporti intercorrenti tra l'ADSPMAO e PTS deve osservarsi che gli stessi trovano fondamento nelle tre Convenzioni denominate "Convenzione Quadro" (avente natura generale) "Convenzione Manutenzioni" e "Convenzione Servizi". Le Convenzioni afferenti le manutenzioni e i servizi stabiliscono i livelli di servizio essenziali richiesti nello svolgimento delle attività.

Da ultimo si segnala che, a seguito dell'indagine compiuta dall'ADSPMAO secondo il dettato normativo di cui al D.lgs. n. 175/2016, la stessa ha ritenuto opportuno il mantenimento della partecipazione in relazione alla gestione di un servizio di interesse generale, ex articolo 4, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 175/2016, da parte di PTS e nella mancata rilevazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 175/2016.

1. Acronimi e definizioni

- a) ADSPMAO: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste
- b) PTS: Porto di Trieste Servizi S.r.l.
- c) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche;
- d) PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- e) Legge: la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- f) PNA: Piano Nazionale Anticorruzione.

2. Premesse

A seguito della legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sono stati introdotti nuovi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti a mettere in atto le relative iniziative in materia.

A seguito della predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72/2013, nel quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, il suddetto Dipartimento ha previsto che ciascuna pubblica amministrazione adottasse il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle “Linee di indirizzo per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 190/2012”, adottate con circolare del 14.03.2013 dal Comitato interministeriale costituito con DPCM 16.01.2013, del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica e approvato in data 11 settembre 2013, oltre che delle indicazioni fornite dall’ANAC con le Delibere n. 11208 del 22 novembre 2017, con cui è stato approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e contenente una parte specifica dedicata alle Autorità di Sistema Portuale, n. 1074 del 21 novembre 2018 e n. 1064 del 13 Novembre 2019 con cui è stato approvato l’Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, dell’assetto normativo e organizzativo dell’ADSPMAO oltre che del PTPCT 2020 – 2022 dalla medesima approvato.

Il presente documento tiene, altresì, conto della determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, con la quale l’Autorità ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti al Piano Nazionale Anticorruzione e della delibera numero 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC contenente la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. La delibera 1134 dell’8 novembre 2017 sostituisce la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC, «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Infine, il presente piano tiene conto del fatto che l'ANAC ha pubblicato la Determinazione n. 1310 del 28/12/2016, contenente le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

Con il detto Decreto sono, in particolare, stati apportati numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il citato d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza.

Nella nuova formulazione del d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 – anch'essi abrogati).

Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Va ricordato il contenuto dell'art. 12. D. Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale" comma 1: fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i

documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

Va inoltre ricordato l'art. 1, comma 2-bis legge 190/2012. "Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

Tali disposizioni trovano conferma nella determinazione ANAC del 28 dicembre 2016 - parte seconda paragrafo 4.

3. Normativa di Riferimento

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale";
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999";
- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze: definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica concernente la legge n. 190 del 2012;
- Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano interministeriale per la prevenzione e il contrasto della Nazionale anticorruzione del Comitato Illegalità nella Pubblica nella pubblica Amministrazione;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto il d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza;
- Delibera n.72 dell'11 settembre 2013 della “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche”, poi “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche”, ora “Autorità nazionale anticorruzione”, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Codice Penale - articoli dal 318 a 322;
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114” (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”;
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015;
- Direttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015;
- Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (linee guida Cantone);
- Legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela c.d. *whistleblower*)”;
- Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- Legge 3 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” ;

- Delibera Anac n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione”;
- Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

4. Oggetto e finalità

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, considerato che, sulla base di quanto espressamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, i contenuti di detto piano si applicano anche alle Società Partecipate o controllate da Enti Pubblici Economici ai sensi dell'art. 2359 del C.C., la Società Porto di Trieste Servizi S.r.l. adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 -2022 con la funzione di:

- a) diffondere tra il personale dipendente di PTS la consapevolezza della valenza etica del dettato normativo ed uno spiccato senso di responsabilità ispirato alla più rigorosa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della società;
- b) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti dell' ADSPMAO;
- c) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- d) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- e) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- f) monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di PTS;
- g) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- h) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Con il presente aggiornamento del PTPCT 2020 – 2022 PTS si propone di rendere il Piano più

pervasivo ed efficace quanto all'applicazione delle misure in esso contemplate, nonché di rendere più agevole l'approccio e il coinvolgimento di tutto il personale dipendente di PTS alle tematiche trattate.

5. Definizione di corruzione

Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento sia dalla legge n. 190/2012 sia dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del C.P., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi che hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull'economia e sulla crescita.

Di qui la necessità di prevenire il fenomeno all'interno della pubblica amministrazione – e di Porto di Trieste Servizi S.r.l. in particolare, attraverso l'azione combinata tra la strategia nazionale e quella interna alla singola amministrazione e ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentando la capacità di scoprire detti casi e creando un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal proposito si ritiene di sottolineare la nozione di corruzione in senso esteso, rivolta a tutti i destinatari del Piano, che conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma corrispondente al concetto di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse (Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione dell'aggiornamento 2015 al PNA).

Si ribadisce che i concetti di “rischio” e “corruzione” hanno un'accezione molto ampia, che va oltre la fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Responsabile per la trasparenza, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispose ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, che sottopone al Consiglio di Amministrazione di PTS per la sua adozione entro il 31 gennaio.

Secondo quanto disposto da ANAC nella propria comunicazione del 18 gennaio 2015, tutti i PTPCT devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", "Corruzione". In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all'ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPCT adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all'ultima.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione competono le seguenti attività e funzioni:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di indirizzo politico;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione da proporre, per l'attuazione, all'Organo di indirizzo politico della Società;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità - art. 1, comma 10 lett. a) della legge 190/2012;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione - art. 1, comma 10, lett. a) della legge;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione - art. 1, comma 10, lett. b), della legge. Nel caso di PTS, in ragione delle ridotte dimensioni della società, il RPCT individuerà stringenti misure di controllo per evitare grave pregiudizio alla funzionalità aziendale in caso di impossibilità temporanea alla rotazione. In ogni caso, dovranno essere avviati percorsi di affiancamento e di formazione specifica per la diffusione delle relative competenze tecnico-professionali;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità - art. 1, comma 10, lett. c), della Legge;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, proponendo modifiche o integrazioni dello stesso, ove ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- pubblicare il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroghe), nel sito web della Società, una relazione recante i risultati dell'attività svolta previa trasmissione della stessa all'organo di indirizzo politico della Società. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;
- ove si riscontrino dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità previste dalla Legge n. 190/2012:

- in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge e di aver osservato le prescrizioni di cui ai successivi commi 9 e 10 della legge medesima;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPC risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del RPC non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Il Responsabile per la trasparenza, secondo l'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina o ufficio equivalente, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. I dirigenti responsabili o figure equivalenti degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I dirigenti responsabili o figure equivalenti dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina o ufficio equivalente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati coincide con il Responsabile per la Trasparenza.

7. Ulteriori soggetti coinvolti

L'organo di indirizzo politico, il Consiglio di Amministrazione di PTS, nello svolgimento della funzione di indirizzo:

- Nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- Adotta il Piano;
- Promuove attivamente il suo contenuto ed attuazione in PTS;
- Stimola il suo aggiornamento in funzione del cambiamento del contesto.

I Dirigenti o figure equivalenti, supportati dai responsabili d'Area(art. 13 Codice Etico):

- Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Propongono le misure di prevenzione;

- Assicurano l'osservanza del Codice etico e di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte del personale sottoposto in struttura;
- Adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, o la sospensione e la rotazione del personale in conformità alle previsioni contenute nel presente Piano;
- Osservano le misure contenute nel PTPCT.

L'Ufficio procedimenti disciplinari o ufficio equivalente (UPD), coincidente con l'Area Risorse Umane o ufficio equivalente(art.15 e 16 Codice Etico):

- Cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nell'ambito di propria competenza;
- Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria;
- Propone l'aggiornamento del Codice etico e di comportamento.

Tutti i dipendenti di PTS:

- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Osservano le misure contenute nel Piano e nel Codice etico e di comportamento (art.1 e 7 Codice Etico) ;
- Segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente di riferimento o figura equivalente ed al Responsabile d'Area;
- Segnalano i casi personali di conflitto di interesse(art. 4,5 e 6 Codice Etico);

I collaboratori, a qualsiasi titolo, di PTS:

- Osservano le misure contenute nel presente Piano, nonché, ove la collaborazione abbia carattere continuativo, anche le misure contenute nel Codice di comportamento;
- Segnalano situazioni di illecito;
- Segnalano i casi personali di conflitto di interesse e comunicano, in tal caso, la non accettazione dell'incarico.

8. Formazione dei dipendenti

I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di corruzione devono partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma relativo alla formazione deve, quindi, obbligatoriamente prevedere un percorso formativo per la prevenzione della corruzione nonché in tema di etica e legalità.

Tale percorso di formazione deve essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

PTS ha predisposto ed attuato un primo percorso di formazione del personale dipendente incaricato dell'acquisizione e/o dei rapporti con i fornitori. A seguito dell'aumento dell'organico

aziendale, è stato poi pianificato ed attuato un percorso formativo finalizzato a formare ed aggiornare tutti i dipendenti in forza fino a Luglio 2018 sugli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa.

Nel 2019 i referenti di settore hanno svolto il corso di formazione in materia di "legge 190, decreto legislativo 33, piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza", a cui ha preso parte anche il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la dipendente Laura Lammoglia, in carica fino al 31 Ottobre 2019. Nel medesimo periodo è stato pianificato ed attuato un percorso formativo specifico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la nuova figura di Responsabile di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ruolo attualmente ricoperto dal dipendente Paolo Picech.

Ulteriori azioni formative sono state programmate per il 2020 con riferimento alla generalità del personale, con particolare attenzione alle nuove competenze e funzioni conseguenti alla ristrutturazione societaria ed aziendale.

La formazione riguarderà, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano alla formazione e attuazione delle misure: RPCT, referenti, organi di indirizzo, di uffici di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti tenuti all'adozione di misure di prevenzione e di trasparenza.

Per il personale in forza a far data da Agosto 2018 che opera in aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, nell'attesa di svolgere l'attività formativa, di cui sopra, è prevista la formazione interna sull'istruzione operativa avente per oggetto la prevenzione della corruzione sul luogo di lavoro.

Tutto il personale dipendente verrà debitamente informato circa l'esistenza del presente aggiornamento non appena lo stesso sarà pubblicato sul sito della società.

9. Analisi del contesto esterno

Il territorio ricompreso nelle competenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Socio Unico della Porto di Trieste Servizi Srl, sono le aree in cui la società opera.

Tale area si trova in prossimità del confine con la Repubblica di Slovenia ed è, per sua natura, caratterizzato da un ampio sbocco sul mare; si configura come un crocevia di notevoli flussi di traffico commerciale, che possono renderla appetibile alle organizzazioni criminali ed incentivare la commissione di illeciti. Esempio è la vicenda che interessò (ed interessa tuttora) la società Depositi Costieri Trieste S.p.A., destinataria di una informazione antimafia emanata dalla Prefettura di Trieste il 29.12.2017 in relazione alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia formulata dalla Autorità di Sistema Portuale. Allo scopo di arginare tali fenomeni l'Autorità Portuale concessionaria ha stipulato un Protocollo di Intesa con la Prefettura ed è stato inserito un apposito comma nel Regolamento concessioni e canoni demaniali dal seguente tenore: "Al fine di consentire all'AdSPMAO la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i dati richiesti dall'Amministrazione prima del rilascio della concessione, nonché, durante il rapporto concessorio, con cadenza annuale, ai fini dell'aggiornamento delle richieste da parte dell'Amministrazione. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati rilevanti (v. art. 85 D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.) intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio".

Come dalle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 12/2015 (pag.16), si fa riferimento per l'analisi del contesto esterno alla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata". La relazione più recente disponibile è relativa alla situazione 2017. I riferimenti alla nostra Regione riguardano in particolare la nota "rotta balcanica" relativa al traffico di migranti, al traffico di sostanze stupefacenti e al traffico di merce contraffatta (pag. 45 e 73). Si evidenzia che il territorio regionale costituisce prevalentemente una zona di transito piuttosto che una meta finale di tali traffici.

Per quanto riguarda invece la relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Presidente della Corte d'appello di Trieste e, soprattutto, l'intervento del Procuratore Generale segnalano a tale riguardo il permanente rischio che anche questa regione attivi interessi malavitosi collegati alle associazioni criminali di stampo mafioso, facendo esplicito riferimento al contesto portuale. Infatti, anche se non sono state rilevate infiltrazioni di stampo mafioso organizzato in strutture associative tradizionali, il recente episodio sopracitato denota "tentativi di infiltrazione criminale di stampo mafioso, tentativi che si sono fatti più audaci e numerosi in vista di una sostanziale ripresa economica, un forte rilancio turistico e l'avvio di grandi opere infrastrutturali e portuali". Entrambi i documenti tralasciano l'aspetto della corruzione, che non può, per questo semplice fatto, essere trascurata. Analogo indirizzo è espresso nell'ultimo PTPC della regione FVG, in seno alla disamina del contesto esterno.

Da ultimo bisogna anche considerare un afflusso turistico sempre più consistente e l'aumento della presenza di grandi navi da crociera che hanno comportato massicce presenze sia di crocieristi che di tutti gli equipaggi. Dato lo scenario internazionale, una particolare attenzione va posta anche al pericolo di possibili attentati, possibilità che seppur remota non deve essere ignorata vista la crescita della città come meta turistica e i programmati eventi internazionali nei prossimi anni (ESOF 2020)

Con specifico riguardo all'area portuale, va, infine, segnalata l'attività di polizia giudiziaria della Direzione Marittima di Trieste, che ha visto impegnato il proprio personale negli svariati settori del controllo ambientale sul demanio marittimo, della repressione del furto dei prodotti ittici, del controllo dell'attività di pesca e della filiera della pesca, della certificazione alle unità di diporto e dell'immigrazione clandestina.

Particolare vigilanza è stata esercitata dalla Capitaneria di Porto di Trieste sull'impianto siderurgico della Ferriera di Servola, già oggetto di numerose attività di indagine sia di iniziativa che su delega dell'A.G. per diverse ipotesi di reato, quali violazioni del codice ambientale, danneggiamento, imbrattamento e getto pericoloso di cose rappresentato dal pulviscolo di carbone finito in mare, violazione della normativa sui rifiuti e dell'art. 1161 cod. nav.

Ulteriore campo di attività è stato quello volto all'accertamento dell'immissione nelle aree portuali di Trieste di rifiuti pericolosi, speciali e non pericolosi.

Con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione nel periodo considerato le iscrizioni di questa tipologia di reati presso i Tribunali e gli uffici G.I.P. del Distretto hanno manifestato un parziale aumento rispetto al periodo precedente; tale aumento è stato anche registrato a livello nazionale (ISTAT)

I delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, hanno registrato una leggera diminuzione presso il Tribunale di Trieste.

10. Analisi del contesto interno

PTS è la Società "*in house providing*" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste cui è stata affidata la gestione di alcuni servizi qualificabili come "Servizi di interesse generale" legati all'ambito portuale e all'innovazione.

La società si rivolge all' ADSPMAO, all'utenza portuale e agli Enti Istituzionali siti all'interno del Porto di Trieste.

L'attività prevede lo svolgimento di tutti i servizi, su indicazione ed in accordo con il Socio Unico, che si rendessero necessari al mantenimento e alla gestione di tutte le infrastrutture di competenza (ivi comprese quelle aree a qualsiasi titolo nella disponibilità dell' ADSPMAO), nonché tutti i servizi che si rendessero necessari per lo sviluppo del porto e delle aree di competenza a favore dell' ADSPMAO e, nei limiti di legge, di terzi. Tali attività sono regolate da apposite convenzioni tra PTS e l' ADSPMAO che vengono aggiornate periodicamente in caso di variazione o avvio di nuovi servizi.

I servizi, in particolare, riguardano:

- a) servizio idrico, ivi comprendendosi la gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica di distribuzione del porto, la fornitura idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti, e la gestione della rete idrica antincendio, vasche di raccolta e fognature;
- b) servizio elettrico, comprendente la gestione e manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'infrastruttura di illuminazione delle parti comuni e di pertinenza dell' ADSPMAO;
- c) prestazione di servizi di gestione, manutenzione, riparazione di beni e impianti tecnologici e più in generale di tutte le infrastrutture (interne ed esterne) di proprietà o pertinenza dell' ADSPMAO o comuni a più utenti portuali;
- d) servizio viabilità comprendente il supporto alla gestione del traffico veicolare e commerciale all'interno delle aree portuali e di pertinenza, il trasporto interno alle aree portuali rivolto agli operatori;
- e) servizio relativo al supporto alla gestione dei permessi di transito illimitato per l'autotrasporto internazionale secondo le normative vigenti nonché di supporto ai varchi portuali;
- f) servizio gestione edifici multiutente, comprensivo della gestione, per conto dell' ADSPMAO, delle manutenzioni ordinarie, la gestione dei servizi tecnologici e i servizi di portierato ed in generale tutti i servizi ausiliari correlati;
- g) servizi tecnologici ed applicativi comprendenti la gestione delle reti telematiche del Porto di Trieste e della connettività, il supporto software alla gestione delle infrastrutture e del patrimonio e a tutti i servizi applicativi a disposizione delle utenze, sempre nei limiti della normativa vigente;
- h) servizi di portierato;

i) servizi di supporto all' ADSPMAO per la gestione dei servizi ambientali, di progettazione e gestione delle infrastrutture e della qualità;

j) servizi generali, in favore dell' ADSPMAO, legati allo spostamento dei Punti Franchi del Porto di Trieste, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta determinate dalla stessa ADSPMAO;

k) servizi generali in favore dell' ADSPMAO che si rendessero necessari relativamente all'ampliamento di circoscrizione territoriale in relazione alla riforma dei Porti;

l) attività di studio, ricerca, elaborazione di studio di fattibilità e progetti di massima, progetti esecutivi correlati o correlabili ad attività svolte o da svolgere in ambito portuale o collegati all'oggetto sociale;

m) prestazione di servizi specifici commissionati dall' ADSPMAO a favore della medesima.

L'incremento delle attività affidate a PTS ed il suo passaggio dalla forma azionaria a società a responsabilità limitata ha comportato l'esigenza di una riorganizzazione strutturale in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze della controllante. Tale riorganizzazione ancora in fase di perfezionamento, implica la necessità di un monitoraggio costante per verificare l'efficacia delle misure proposte dal PTPC e l'esposizione della società ai rischi corruttive. Nell'ambito del percorso di riorganizzazione, nell'Ottobre del 2019, è stato affidato un incarico di collaborazione a livello dirigenziale avente per oggetto:

a) Supporto gestione risorse umane (supporto alla gestione del personale – supporto alla riorganizzazione in atto nei vari settori in cui è organizzata la società, collaborando alla definizione di procedure e regolamenti, alla definizione di un mansionario corrispondente ai ruoli in essere e alle corrispondenti deleghe e procure operative.

b) Supporto alla Presidenza in tutti gli ambiti operativi, con particolare riferimento alla gestione e riorganizzazione del Settore Servizi, ivi compreso l'interfacciarsi con l'Autorità di Sistema Portuale al fine di gestire gli stessi e definirne puntualmente le procedure.

c) Supporto al controllo di gestione in collaborazione con Presidenza e Direzione (ivi compresa la definizione di procedure, supporto alla gestione amministrativa e contabile.

d) Supporto ai vari referenti nell'ambito della definizione ed integrazione delle procedure aziendali con particolare riferimento agli ambiti di certificazione in essere ed in corso di definizione.

L'opera di riorganizzazione è stata segnata anche dalle dimissioni del Direttore Generale, le cui funzioni sono state temporaneamente assunte dal Presidente nelle more che un'adeguata selezione fra candidati porti alla copertura di tale carica.

Negli ultimi mesi del 2019 è stato avviato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, un audit sui cui esiti verranno sviluppati gli interventi necessari a sanare le eventuali non conformità rilevate. Per detta ragione si ritiene opportuno incrementare la verifica semestrale prevista nel 2019, effettuando una fase di verifica trimestrale degli effetti della riorganizzazione sull'esposizione della società ai rischi corruttivi. Risulta necessaria una ponderazione ed una valutazione del rischio dinamica che non si risolva nella mera applicazione meccanica di modelli predefiniti ma che predisponga una nuova mappatura dei rischi al fine di permettere la verifica dell'efficacia e della coerenza degli strumenti di prevenzione adottati. L'attuale organigramma è riportato in fig.1.




Figura 1 Organigramma PTS

11. Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione

11.1. Rotazione dei dipendenti

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La *ratio* delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

PTS, compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.

È allo stato in corso una fase di riorganizzazione delle funzioni con elaborazione di nuovi processi aziendali. La detta fase verrà utilizzata per attuare delle possibili rotazioni di personale verificando, altresì la possibilità di predisporre una possibile programmazione delle stesse.

Sul punto si sottolinea che, con deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 si è dato atto delle problematiche riscontrate dalle Autorità di Sistema Portuale, e quindi anche delle loro società in house, nell'applicazione della misura, a causa del numero ristretto del personale e all'infungibilità di talune specializzazioni.

Nell'ambito della riorganizzazione in corso si terrà conto delle esigenze di prevenzione prevedendo, anche, misure alternative alla rotazione quali la segmentazione delle funzioni e/o l'affiancamento nello svolgimento delle medesime.

Ad ogni buon conto si evidenzia che, alla mancata rotazione si è supplito con l'adozione di misure di verifica nella fase dell'affidamento e anche in quella della gestione del contratto mentre, per quanto concerne i componenti delle commissioni di gara e di concorso, gli stessi vengono ruotati compatibilmente con l'adeguatezza delle competenze.

11.2. Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower)

A seguito all'approvazione della L.179/2017 è stato modificato il disposto dell'art. 54-bis del D.lgs 165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, c.d. *Whistleblower*. Per *Whistleblower*, come disciplinato dal suddetto articolo, si intende il dipendente che segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui all'art.1, comma 7, della L. 190/2012, condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Facendo seguito a quanto disposto dalla Legge di cui sopra, la Società estende al denunciante le tutele previste per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'Art. 54-bis del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii e istituisce, nel rispetto delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, un indirizzo di posta elettronica volto garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. L'indirizzo di posta, di cui sopra, è il seguente: whistleblowing@portositriesteservizi.it Tali disposizioni sono richiamate anche all'art. 7 del Codice Etico. Spetta, poi, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vagliare, preliminarmente, le segnalazioni ricevute e, laddove lo ritenesse opportuno, procedere secondo normativa vigente.

Nel caso in cui quest'ultimo, però, si rendesse responsabile della commissione di un illecito, la segnalazione dovrà essere trasmessa all'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, ovvero all'autorità giudiziaria o a quella contabile.

Nel caso in cui il segnalante sia sottoposto ad azioni discriminatorie riconducibili alle iniziative intraprese per denunciare presunte attività illecite del proprio datore di lavoro, il RPCT è tenuto a svolgere l'attività istruttoria necessaria per accertare il fatto.

Nel caso in cui, invece, il segnalante sia sottoposto ad azioni discriminatorie riconducibili alle iniziative intraprese per denunciare presunte attività illecite dello stesso RPCT, il primo si rivolgerà all'Autorità nazionale anticorruzione o alle autorità giudiziarie ordinarie.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

11.3 Conflitto d'interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi della Società rispetto

ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale come da articolo 6 del Codice Etico.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile.

Analoghe considerazioni valgono nei rapporti interni con altri dipendenti, collaboratori o organi della società, per i casi di coinvolgimento o conflitto, per i quali vige l'obbligo di astensione coerentemente con le prescrizioni del Codice etico e di comportamento.

12. Misure anticorruptive specifiche per Porto di Trieste Servizi S.r.l.

12.1. Premesse

È noto che la nozione di *in house providing* nasce in ambito europeo come ipotesi eccezionale attraverso cui un ente, normalmente soggetto alla disciplina dei contratti pubblici, può prescindere dalla sua applicazione in caso di affidamenti ad un soggetto con caratteristiche tali da poter essere considerato, di fatto, equivalente ad un'articolazione interna dell'ente affidante stesso.

Tali caratteristiche sono state individuate e hanno trovato un consolidamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. per essere da ultimo codificate, con qualche novità, nelle direttive europee in materia di contratti pubblici del 2014.

Nell'ordinamento interno italiano, gli elementi che caratterizzano gli affidamenti *in house* sono contenuti, innanzitutto, nell'atto che ha recepito le direttive europee del 2014, ossia il codice dei contratti pubblici. All'articolo 5 il codice prevede, infatti, l'esclusione dal suo ambito di applicazione dei contratti affidati da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'esercizio di un controllo da parte dell'affidante sull'affidatario analogo quello esercitato sui propri servizi (requisito del controllo analogo);
- lo svolgimento di una quota maggioritaria delle attività del soggetto affidatario (quantificato dalle direttive e dal codice in una percentuale di attività superiore all'80%, da calcolarsi di regola sul fatturato medio degli ultimi tre anni) "nello svolgimento di compiti" affidati dal soggetto controllante (requisito dell'attività prevalente);
- l'assenza di partecipazioni di privati nel soggetto affidatario controllato, a meno che, sulla base delle novità introdotte dalle direttive, non siano previste da disposizioni di legge (anche se le direttive - e il testo unico sulle società partecipate - parlano di partecipazioni "prescritte" dalla legge) e, in ogni caso, senza che la partecipazione del privato possa tradursi nell'esercizio di un'influenza determinante (requisito della proprietà pubblica).

L'articolo 5 del codice dei contratti pubblici specifica, poi, la nozione di controllo analogo, ossia l'esercizio di "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni

significative della persona giuridica controllata” e ammette esplicitamente le forme di *in house* con controllo analogo indiretto o a cascata (ossia tramite soggetti a loro volta controllati), rovesciato (per il caso in cui è il soggetto controllato ad affidare un contratto al soggetto controllante), con controllo analogo congiunto (esercizio del controllo da parte di più soggetti rappresentati negli organi della persona giuridica controllata, che possono esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della stessa, senza che vi siano interessi contrastanti tra ente controllato ed enti controllanti).

Il codice dei contratti pubblici include altre previsioni in tema di *in house providing* che non derivano dalla disciplina europea: l’articolo 192 dispone, infatti, l’istituzione presso l’Anac di un elenco, in forma telematica, degli enti che operano mediante società *in house* cui si accede tramite richiesta dei soggetti interessati e previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte della stessa Anac. La stessa disposizione impone, inoltre, una valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti *in house*, in caso di affidamento di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza. A tale valutazione deve corrispondere una motivazione in cui si indichino *“le ragioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Completano la disciplina codicistica specificatamente dedicata all’*in house providing* una previsione sull’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti relativi ad affidamenti tra soggetti nell’ambito del settore pubblico e una disposizione dedicata alle società di progetto per la realizzazione di opere pubbliche attraverso accordi tra più amministrazioni (art. 193).

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici vanno coordinate con quelle inserite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs 175/2016. L’articolo 16 del testo unico è, infatti, dedicato alle *“società in house”* e contiene alcune precisazioni che recepiscono quanto affermato dalla giurisprudenza in merito alle modalità di esercizio del controllo analogo e al requisito dell’attività prevalente.

Con riguardo al primo profilo la disposizione specifica che, per disciplinare l’esercizio del controllo analogo nell’ambito degli strumenti propri del diritto societario, si possono introdurre deroghe statutarie al principio di autonomia della gestione societaria da parte degli amministratori nella S.p.a. mentre, nel caso della S.r.l., si possono attribuire particolari diritti ai soci sulla base dell’art. 2480 del codice civile. Per soddisfare i requisiti del controllo analogo, si possono, inoltre, porre in essere patti parasociali di durata anche superiore ai cinque anni imposti ordinariamente.

Per quanto concerne il limite dello svolgimento di almeno l’80% dell’attività a favore dell’amministrazione controllante (soglia calcolata sul fatturato e da inserire nello statuto societario), il testo unico introduce, da un lato, una deroga alla soglia stabilita a livello europeo, purché giustificata dalla finalità di conseguire *“economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale”* e, dall’altra, la possibilità di sanare le irregolarità in caso di mancato rispetto della stessa soglia, attraverso la soluzione dei contratti che determinano la violazione o la rinuncia agli affidamenti diretti *in house*. Nessuna delle possibilità descritte è prevista dalle direttive europee sui contratti pubblici.

Un’altra previsione importante contenuta nel testo unico riguarda il limite al tipo di attività che può essere esercitata da una società *in house*: gli oggetti sociali ammessi in via esclusiva (ed eventualmente anche cumulativa) sono infatti l’esercizio di un servizio di interesse generale,

la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, l'erogazione di servizi strumentali o di servizi di committenza (art. 4, comma 4 del testo unico).

Si è già evidenziato come PTS sia società costituita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (già Autorità Portuale di Trieste), ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84. Nel preambolo dello Statuto di PTS si legge che, oggetto del medesimo "è la gestione di servizi in ambito portuale in forma societaria e nel rispetto dei seguenti requisiti.

1. Partecipazione totalitaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Sistema del Mare Adriatico Orientale al capitale sociale.
2. Controllo analogo a quello esercitato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sui propri servizi.
3. La società realizza la propria attività, nei limiti della normativa di riferimento concernente le società in house, con l'Ente "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale" che la controlla."

Sempre a norma dello Statuto, articolo 1, "La società costituisce un'articolazione organizzativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per l'espletamento dei servizi in ambito portuale rientranti nell'oggetto sociale" specificando che "L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale esercita gerarchicamente sulla società un controllo di natura effettiva, strutturale e funzionale, analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto."

In particolare, l'ADSPMAO, in qualità di Socio Unico della società *in house*, esercita uno stretto controllo sull'attività di PTS tanto che gli amministratori devono, ai sensi di quanto prescritto nell'articolo 13 dello Statuto sociale richiederne la preventiva autorizzazione per il compimento di alcune operazioni e, in particolare, per:

- a) sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizione e/o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- b) acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti, di partecipazioni, di aziende e/o rami d'azienda;
- c) rilascio di garanzie superiori a Euro 50.000,00;
- d) nomina di un Amministratore Delegato;
- e) conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- f) regolamenti su assunzioni, acquisti e forniture, gare e conferimento di incarichi e consulenze di qualsiasi tipo.

A norma, poi, di quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto "Il corrispettivo delle prestazioni relative ai servizi resi da PTS ad Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sarà commisurato a un equo ristoro dei costi specifici e dei costi generali sostenuti da PTS".

Si segnala, infine, come lo Statuto, in coerenza con la natura della società, stabilisca, all'articolo 2, altresì che "Nel rispetto dei presupposti per l'affidamento in house così come precisati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria

- a) l'attività gerarchica di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si esplicherà attraverso il

presente Statuto, i contratti di servizio e l'emanazione di direttive da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

b) la società è dotata di idonei strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Socio Unico Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

c) la società realizza l'intera propria attività con e per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che la controlla;

d) la società invia ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale copia delle delibere del Consiglio di Amministrazione (o determine dell'Amministratore Unico) e dell'Assemblea;

e) la società invia semestralmente ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed al Collegio Sindacale della Società una relazione sull'andamento aziendale;

f) entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun esercizio, la società deve inviare al Socio Unico il budget annuale, comprendente scelte ed obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio, unitamente alle linee di sviluppo delle varie attività”.

A fronte del su descritto penetrante controllo dell'ADSPMAO nei confronti della società *in house* si ritiene che, comunque, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel presente aggiornamento debbano trovare opportuno riscontro in una adeguata e conforme programmazione dell'organizzazione degli uffici di PTS. Ciò al fine di incidere sull'efficienza delle strutture, rafforzare la gestione del rischio e prevenire eventuali fenomeni di corruzione nonché per la promozione della trasparenza e per la riduzione di situazioni di conflitto di interessi. Alla luce di quanto premesso, al fine di orientare l'attività di PTS, di seguito sono approfondite le due seguenti questioni:

- Individuazione del RPCT e dell'Organo di PTS competente per l'adozione del PTPCT;
- Individuazione di alcune aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività delle PTS (assunzioni di personale, affidamenti di appalti) e individuazione delle relative misure correttive.

12.2. Individuazione e nomina del RPTC e individuazione dell'organo che adotta il PTPCT di PTS

Con provvedimento del 2 maggio 2016 la dipendente Laura Lammoglia è stata individuata quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Porto di Trieste Servizi S.p.a. Tale nomina si è perpetuata anche con riferimento a Porto di Trieste Servizi S.r.l. La dipendente Laura Lammoglia ha consegnato le sue dimissioni dal ruolo di RPCT con decorrenza il 31 Ottobre 2019. In seguito alle sue dimissioni, con provvedimento del 3 Ottobre 2019 è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), ai sensi dell'articolo1, comma 7, della legge n.190/20122 il dipendente Paolo Picech.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs.97/2016, la recente normativa ha optato per l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche in coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all'interno del PTPC e della eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Per quanto concerne l'approvazione del PTPC, in ossequio a quanto previsto nella deliberazione ANAC n. 1208/2017, l'organo competente è stato individuato nel Consiglio di Amministrazione il quale, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13 dello Statuto, "è investito di ogni potere dal Socio Unico per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo Statuto alle determinazioni del Socio Unico".

12.3. Aree di rischio specifiche che caratterizzano le attività di PTS e indicazione delle misure di contenimento del rischio

12.3.1. Reclutamento del personale

A seguito della mappatura dei processi e dei procedimenti sono state, come già evidenziato, sostanzialmente individuate due macroaree a più elevato rischio di corruzione; quelle concernenti le attività di assunzione del personale e di affidamento di appalti.

Con riguardo all'assunzione di personale deve rilevarsi che, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), ha riordinato una materia che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali, sia nazionale che europei, a partire da quando, con l'art. 22, comma 3, lett. e), L. 8 giugno 1990, n. 142 veniva per la prima volta disciplinato in termini generali l'utilizzo di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali.

L'evoluzione della disciplina relativa alla gestione del personale da parte delle società pubbliche ha risentito delle problematiche di natura sistematica relative all'inquadramento giuridico delle società a partecipazione pubblica ma seguendo un diverso percorso in considerazione della peculiarità che da sempre caratterizza il rapporto di lavoro ed il suo inquadramento in tipi contrattuali autonomi.

Fino al 2008 era pacifica l'applicazione della disciplina privatistica ai rapporti di lavoro con società pubbliche, data la natura giuridica privata di entrambe le parti, anche per quanto riguardava le procedure di assunzione.

Solo con l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 il legislatore ha, per la prima volta, disciplinato le modalità di assunzione nelle società a partecipazione pubblica, distinguendo due casi: quello delle società che gestiscono i servizi pubblici, a totale partecipazione pubblica (comma 1) e quello delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2). In entrambi i casi le società erano invitate ad adottare propri regolamenti per il reclutamento del personale, ma nel primo caso tali regolamenti dovevano essere rispettosi dei principi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, mentre nel secondo caso il richiamo era solamente ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, anche di derivazione comunitaria.

La creazione di due regimi speciali, differenziati tra di loro in considerazione della qualificazione soggettiva delle società partecipate e del loro oggetto, aveva creato non pochi problemi interpretativi anche in merito alla giurisdizione, tanto che sono intervenute le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 28830/2011) per dichiarare la manifesta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, affermando che in entrambi i casi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi in entrambi i casi di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni. Come spesso capita, le Sezioni Unite, nello statuire sulla giurisdizione, hanno anche dato una precisa indicazione del diritto sostanziale applicabile,

confermando l'applicabilità del rapporto di lavoro privato ai dipendenti di società in controllo pubblico, anche dopo l'intervento del D.L. n. 112/2008.

Il riferimento obbligatorio ai principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 era stato ribadito per le società *in house* dall'art. 25, comma 6, D.L. 1/2012.

Il TUSP disciplina la gestione del personale all'art. 19, il cui primo comma stabilisce il principio che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applica la disciplina civilistica con le eccezioni previste dalla disciplina specialistica introdotta dal TUSP stesso. Dunque, per tutte le società a partecipazione pubblica non di controllo, il regime giuridico del rapporto di lavoro è a tutti gli effetti regolato dalle norme civilistiche senza alcuna eccezione.

Invece, per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono previste eccezioni alla disciplina privatistica, le quali sono essenzialmente le seguenti:

- modalità di reclutamento (art. 19, commi 1-4) e regime transitorio (art. 25);
- politiche retributive e limiti ai trattamenti economici di dirigenti e dipendenti (art. 11, commi 6 e 10);
- obbligo di aspettativa per i dipendenti della società che vengano nominati componenti del Consiglio di amministrazione;
- disposizioni a favore del personale delle società a controllo pubblico per favorire i processi di razionalizzazione (artt. 19, comma 8 e 24, comma 9).

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento, l'art. 19, comma 2, riprende i commi 1 e 2 dell'art. 18, D.L. n. 112/2008, che sono infatti stati abrogati, mentre rimane in vigore il comma 2 *bis* sul contenimento delle spese di personale, in relazione ad aziende speciali ed istituzioni. Nel riprendere la disciplina dell'art. 18 D.L. 112/2008, il TUSP innanzi tutto accorpa le due ipotesi, trattate diversamente dalla previgente norma, prevedendo per entrambe le ipotesi che i regolamenti interni sul reclutamento del personale si debbano adeguare ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché ai principi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, mentre in precedenza il rinvio al D.Lgs. 165/2001 era limitato alle società pubbliche esercenti servizi pubblici locali.

L'art. 19 TUSP prevede inoltre che, in mancanza di un provvedimento interno trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, sopperendo così alla omessa indicazione, da parte dell'art. 18, D.L. 112/2008, delle conseguenze derivanti dalla mancata emanazione del provvedimento sul reclutamento del personale.

Infine, l'art. 19 TUSP non disciplina più il conferimento di incarichi da parte delle società a controllo pubblico, che l'art. 18, D.L. 112/2008 sottoponeva alla medesima disciplina del reclutamento del personale per le società. Quindi il conferimento di incarichi per le società a partecipazione pubblica non è più soggetto a disciplina pubblicistica, anche se rimane la grande difficoltà di distinguere gli incarichi dagli appalti di servizi, che sono invece soggetti al D.Lgs. n. 50/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Il procedimento che deve essere seguito dalle società in controllo pubblico per il reclutamento del personale costituisce il punto centrale dell'art. 19, comma 2, il quale prevede l'obbligo di rispettare i principi di cui al comma 3, art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, occorre rilevare che, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 19 TUSP, in caso di mancata adozione di un provvedimento interno che si ispiri ai principi del comma 3 art. 35 "trova diretta applicazione il suddetto articolo 35 comma 3", il che presuppone una sostanziale differenza tra i principi del

comma 3 articolo 35 ed il contenuto integrale del comma 3. La dottrina ha evidenziato che il contenuto del comma 3 si limita ad elencare i principi cui si devono ispirare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento, rendendo, così, problematico apprezzare la forza sanzionatoria contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 19 TUSP.

Resta da evidenziare che il procedimento di reclutamento previsto dall'articolo 19 del TUSP non è equiparabile a quello del concorso pubblico in quanto la stessa Corte costituzionale (sent. n. 167/2013), ha escluso la possibilità di passaggio alle dipendenze della P.A. di personale assunto da società partecipate nel rispetto dell'art. 18 del D.L. 112/2008, proprio in quanto questo non garantisce il pieno rispetto delle procedure concorsuali, ma solo dei principi. Lo stesso risultato interpretativo è stabilito dalla sentenza 227/2013, dove la procedura dell'art. 18 D.L. 112/2008 viene qualificata come "paraconcorsuale".

Se i dipendenti assunti con la procedura dell'art. 18 D.L. 112/2008 non possono essere equiparati ai pubblici dipendenti perché non assunti con concorso, ne consegue che il procedimento di cui all'art. 18 D.L. 112/2008 (e dunque anche quello di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016) non coincide con quello concorsuale di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 si tratta dunque di un procedimento "intermedio", che rispetta i principi del concorso pubblico ma non l'intera disciplina da esso imposta.

In ottemperanza a quanto sopra, negli ultimi mesi dell'anno 2019, PTS ha elaborato il Regolamento per il reclutamento del personale impiegatizio e dirigenziale. Il detto regolamento, secondo quanto prescritto dallo Statuto societario, è stato sottoposto all'approvazione dell'ADSPMAO e, appena terminato il percorso di approvazione, lo stesso sarà applicato ai nuovi reclutamenti.

La procedimentalizzazione del procedimento di assunzione rappresenta, oltre che l'adempimento ad una disposizione normativa, strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

12.3.2. Affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi

Deve, innanzitutto, evidenziarsi che, PTS, quale società *in house* dell'ADSPMAO, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lett. b). si avvale, normalmente, dell'Ufficio Gare di quest'ultima.

Qualora si renda strettamente necessario garantire la continuità operativa, e previo assenso fornito dall'Ufficio dell'ADSPMAO che esercita il controllo analogo, PTS può procedere all'affidamento di appalti di importo superiore a 40.000 euro.

Le modalità di affidamento degli appalti sotto la soglia dei 40.000 euro e, nei caso previsti, anche per quelli superiori a detta soglia, sono state procedimentalizzate in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Il Regolamento, redatto alla fine dell'anno 2018 è stato sottoposto, ai sensi di quanto statutariamente prescritto, all'approvazione dell'ADSPMAO ed è in attesa di esser definitivamente adottato.

Sul punto deve evidenziarsi che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie trova una specifica disciplina nell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, che delinea un sistema autonomo caratterizzato da regole specifiche ed esaustive. Tale disciplina - che ha subito limitate ma significative modifiche ad opera del Decreto correttivo n. 56 del 2017 e che è stata oggetto di approfondito esame da parte dell'ANAC nelle Linee guida da questa adottate con specifico riguardo a tale tipologia di affidamenti- si muove nell'ambito di due diverse

esigenze, non sempre facilmente conciliabili. Da un lato viene perseguito l'obiettivo di individuare procedure di affidamento il più possibile semplificate, che consentano significativi margini di flessibilità tanto più rilevanti quanto minore è l'importo del contratto. Dall'altro vi è l'esigenza di porre comunque dei limiti all'azione degli enti appaltanti, al fine di evitare che la discrezionalità di cui essi godono sia totale e sfugga ad ogni sindacato, anche giurisdizionale. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra le due esigenze si muove la giurisprudenza che, a seconda dei casi, privilegia l'istanza di semplificazione ovvero la finalità di limitare l'attività discrezionale degli enti appaltanti.

Il regolamento redatto da PTS, in corso di adozione, oltre a porsi quale strumento destinato a render trasparenti le procedure adottate per l'affidamento degli appalti sotto il limite dei 40.000 euro e, nei casi previsti, anche per quelli superiori a detto limite, risulta essere strumento destinato alla verifica della legittimità/liceità dei comportamenti adottati e, quindi, di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

13. Esito monitoraggio precedente piano (2019- 2021)

È nota la necessità di effettuare un periodico aggiornamento delle aree di rischio, per mezzo della rielaborazione della mappatura dei processi. Questa si ottiene tramite la revisione delle esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio corruttivo si verifichi, indicando modalità, responsabili, tempi di attuazione ed indicatori.

Il monitoraggio prevede un flusso informativo periodico dai referenti al Responsabile, al fine di:

- controllare l'adeguatezza delle misure di mitigazione attraverso la valutazione degli effetti conseguiti;
- verificare il rispetto dei termini previsti per l'adozione delle misure aggiuntive richieste dal PTPC;
- individuare eventuali nuovi o maggiori rischi, sia in processi già presenti nella Mappa, sia in processi finora non ricompresi.

Il monitoraggio è incentrato sulla compilazione di una scheda informativa standardizzata contenente alcuni campi obbligatori e una parte a contenuto libero. Sia il contenuto informativo, sia la periodicità dell'informativa sono definiti sulla base di caratteristiche del singolo processo e del connesso rischio, concordati con il Referente del processo.

Come per la Mappa del rischio, il programma di monitoraggio può subire delle modifiche in corso d'anno laddove sia necessario fronteggiare situazioni di rischio nuove o già individuate ma che necessitano di ulteriori analisi.

In considerazione dell'evoluzione societaria e aziendale in corso, il monitoraggio per il 2019 è stato strutturato in una componente semestrale. Tale monitoraggio tuttavia è stato rafforzato negli ultimi mesi del 2019 in quanto è stato attivato dal Consiglio di Amministrazione un audit interno, attualmente in fase di completamento. Sui risultati di tale audit sarà cura del Consiglio di Amministrazione deliberare riguardo alla ristrutturazione organica necessaria e dell'RPCT vigilare sull'implementazione delle procedure anticorruzione e sulle ristrutturazioni necessarie per creare presidi anticorrittivi in ogni ambito di rischio.

Obiettivo del monitoraggio che verrà svolto nel 2020 rimane quello di verificare e mantenere traccia circa l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT ma anche di incrementare tali misure e renderle pervasive effettuando immediati confronti tra obiettivi fissati e risultati raggiunti. Per questo motivo si è deciso di incrementare il precedente piano di

verifica semestrale della validità del piano, con un programma a cadenza trimestrale che riesca ad adattarsi maggiormente e sia più responsivo alla natura mutevole della società.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale della Società e pubblicata sul sito istituzionale. Per completezza, si precisa che ANAC ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC erano tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012.

Con riferimento al triennio 2019-2021, deve evidenziarsi che, PTS, ai fini della trasparenza e della prevenzione di fenomeni corruttivi, ha ritenuto perseguire i seguenti obiettivi:

- predisporre e adottare il Modello 231, volto a prevenire la commissione di illeciti amministrativi all'interno della Società;
- istituire un registro relativo all'accesso civico generalizzato, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare n.2/2017, relativa all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- pianificare, per i nuovi dipendenti, corsi di formazione in tema di Legge 190/2012 e se ritenuto opportuno corsi di aggiornamento per i dipendenti operanti in attività "sensibili" (RUP, Dirigente ...);
- adeguarsi alle Linee Guida dell'ANAC in merito alla tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. Whistleblower;
- adeguarsi a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 del 2015 rendendo organica l'analisi dei rischi prevista con quella del Modello 231.

Ad ogni buon conto nell'anno 2019:

- Tutto il personale in forza ed assunto fino a luglio 2019 ha seguito il corso di formazione di "Etica e Legalità", tenuto da docenti qualificati. Nel rispetto delle normative di riferimento, sono stati trattati i seguenti argomenti: i) codice etico e di comportamento; ii) piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; iii) tutela del dipendente che segnala illeciti; iv) cenni sul Modello 231/2001.
- E' stata pianificata la formazione per il nuovo personale.
- E' stato istituito il registro relativo all'accesso civico generalizzato, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare n.2/2017, relativa all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- Ha adottato il Modello 231, volto a prevenire la commissione di illeciti amministrativi all'interno della Società;
- Ha adeguato la società a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 del 2015, oltre che alle certificazioni 14001 e 45001 in corso di ottenimento, rendendo organica l'analisi dei rischi prevista con quella del Modello 231.

Prioritari rimangono, per PTS, gli obiettivi di:

- Sottoporre a formazione il nuovo personale.

- Predisporre una riorganizzazione della società che permetta la rotazione del personale e di creare presidi anticorruptivi in ogni procedura a rischio
- Sensibilizzazione alle tematiche di etica pubblica e il rafforzamento del piano formativo per migliorare le conoscenze e le competenze sui temi e gli orientamenti più recenti per prevenire gli illeciti nei comportamenti individuali.

14. Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione

Per calcolare il livello di rischio di corruzione presente in ogni area di attività, si fa riferimento alla "Tabella di valutazione del rischio" presente nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione la quale riporta:

1. gli indici di valutazione della probabilità, indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro predisposto, e individuati in: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo e controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pubblica amministrazione, e nella Porto di Trieste Servizi S.r.l. nel nostro caso, che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, come ad esempio i controlli a campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente, per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato -;
2. gli indici di valutazione dell'impatto, stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione, individuati in: impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, e impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

A ognuno di questi indici viene affidato un valore – di frequenza per gli indici di probabilità e di impatto per gli indici di impatto - che permetterà poi di calcolare la valutazione complessiva del rischio dell'attività presa in considerazione.

Il grado di rischio di ogni attività, calcolato sulla base degli indici sopra richiamati, viene così di seguito definito.

BASSO rischio:

- Attività a bassa discrezionalità;
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività inferiore in media a € 1.000,00;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone;
- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno;
- Rotazione dei funzionari dedicati all'attività;
- Monitoraggio e verifiche annuali;

MEDIO rischio

- Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio,

ridotta pubblicità, ecc.);

- Controlli ridotti;
- Valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo;
- Bassa rotazione dei funzionari dedicati;
- Monitoraggio e verifica semestrale;
- Definizione di protocolli operativi o regolamenti;
- Implementazione misure preventive;

ALTO rischio

- Attività ad alta discrezionalità;
- Valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo.

15. Individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione

Per quanto le attività a rischio possano variare a seconda del contesto esterno ed interno della tipologia di attività svolta, l'esperienza nazionale ed internazionale rivelano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutti soggetti sono esposte. Pertanto, la L. 190/2012 ha già, di per sé, individuato delle particolari attività a rischio, ritenendole comuni a tutti i soggetti destinatari della normativa anticorruzione.

PTS tra le dette aree ha individuato, con riferimento alle attività dalla medesima svolte, le seguenti aree di rischio:

- A) Area di acquisizione e progressione del personale;
- B) Area di rischio di contratti pubblici.

Questa prima dell'attuazione della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, era definita di "affidamento di lavori, servizi e forniture". L'area di riferimento in questo modo è stata ampliata, così da poter includere non solo l'analisi della fase di affidamento, ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto. La Determinazione n. 12 include una Parte speciale riguardante questa area di rischio nella quale fornisce approfondimenti riguardo la corretta identificazione dei processi e la corrispondente predisposizione delle misure finalizzate alla prevenzione dei rischi corruttivi.

16. Mappatura dei processi e valutazione del rischio

Con determinazione n. 12 del 2015 l'ANAC ricorda che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Il procedimento è un elemento che caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato, mentre il concetto di processo è più ampio e flessibile ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. I due concetti non sono comunque tra

loro incompatibili e la rilevazione dei procedimenti è funzionale all'identificazione dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi, che va effettuata su tutte le aree di attività a rischio corruzione svolte dall'amministrazione o dall'ente, conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi. Su questi risulta necessario effettuare una accurata descrizione e rappresentazione che deve tenere conto di esigenze organizzative, caratteristiche e dimensione della struttura, al fine di schematizzare le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo se necessario di indicare le interrelazioni tra le varie attività.

Per la descrizione del processo è necessario individuare: le responsabilità e le strutture organizzative che intervengono, l'indicazione dell'origine del processo (input), l'indicazione del risultato atteso (output), l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi, i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'aggiornamento 2015 al PNA)

In occasione dell'aggiornamento del presente Piano, facendo riferimento al sistema adottato dalla controllante, si è ritenuto – anche al fine di elaborare un strumento utile in fase di monitoraggio – opportuno migliorare il precedente sistema di mappatura e valutazione del rischio, prevedendo una più approfondita analisi delle strutture oggi in fase di implementazione, come sopra schematizzate in sede di analisi del contesto interno, che permetta una profilazione dei rischi connessi ad ogni procedimento che tenga conto del duplice fattore “probabilità” ed “impatto”, ove appunto la voce “rischio” è il prodotto di tali due fattori.

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura *oggettiva* (ad esempio, eventi di corruzione – secondo la definizione ampia di cui al precedente §5 – già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura *soggettiva*, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima.

L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sulla società in termini di qualità e continuità dell'azione, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli *stakeholders* (ADSPMAO, cittadini, concessionari, operatori portuali, utenti, imprese, mercato), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Al pari della probabilità, anche il fattore “impatto” viene rappresentato in una scala crescente di 4 valori: basso, medio, alto, altissimo.

Il valore “molto basso” è stato, in questo caso, eliminato, perché in nessun caso l'evento corruttivo potrebbe avere un impatto “molto basso”.

Il prodotto derivante dai detti fattori ha avuto, come possibile esito, quattro valori di rischio: “BASSO”, “MEDIO”, “ALTO” e “ALTISSIMO”, che, salvo il primo tra essi, sono valori che richiedono un adeguato – seppur differenziato – trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

Impatto \ Probabilità	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Altissima	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
Alta	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo
Media	Medio	Medio	Alto	Alto
Bassa	Basso	Medio	Medio	Alto
Molto bassa	Basso	Basso	Medio	Medio

L'allegato 1 al presente Aggiornamento denominato "Mappatura dei processi e procedimenti per aree di rischio" (Art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione) contiene:

- Codice Procedimento/processo;
- Procedimento/processo
- Declaratoria dei rischi
- Assegnazione del livello di rischio (alto/medio/basso)
- Misure di prevenzione della corruzione
- Priorità di intervento (IM-immediato, A-alto, M-medio, B-basso, IN ATTO)
- Direttore competente unità organizzativa

Ad ogni procedimento/processo è stato assegnato un valore di rischio con indicazione delle azioni che tendono a minimizzare il rischio non basso verso una soglia accettabile e, comunque, ove previste, a mantenere basse le situazioni di rischio che possano definirsi tali. Per "soglia accettabile" si intende la riduzione del rischio al livello "basso" oppure ad un livello che non può essere oggetto di ulteriore riduzione allo stato dello scibile attuale.

Si segnala che, la mappatura fa riferimento all'organigramma applicato al momento della mappatura e che, quindi, i soggetti competenti potrebbero variare nel corso del 2020 in applicazione della riorganizzazione e, quindi, della nuova ripartizione delle competenze e delle relative responsabilità.

PTS si è dotata di un Sistema di gestione della qualità certificato da un organismo terzo secondo le norme tecniche ISO 9001 e risulta in corso il processo di ottenimento delle certificazioni ISO 14001 e 45001, le cui procedure, in determinati casi, possono essere mutate ai fini che il presente Piano si propone.

17. Programma triennale della trasparenza e dell'integrità

Il PTPC deve contenere un'apposita sezione denominata Trasparenza contenente la definizione delle misure organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei

documenti e delle informazioni, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Inoltre, la sezione trasparenza deve indicare o richiamare le modalità di effettuazione del nuovo accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC a riguardo.

La Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 afferma che la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012 e che essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Il PNA prescrive che tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza.

La Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» prescriveva che, *al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.*

Il D.Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

Pertanto con il nuovo decreto, l'adempimento alla normativa si sostanzia sia nell'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia nella redazione della sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013), che costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza. Gli attuali obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono:

- 1) Aggiornamento dell'architettura del PTPCT in conseguenza delle probabili modificazioni organiche della società,
- 2) effettuazione di almeno due audit in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza con il supporto dell'Organismo di Vigilanza e con riguardo soprattutto a:
 - a. gestione di flussi di cassa,
 - b. anonimizzazione dei dati personali non indispensabili ai fini di trasparenza.
- 3) Organizzazione dei flussi di comunicazione ai fini di Anticorruzione e Trasparenza e rispetto delle procedure di appalto dell'istituendo Ufficio Acquisti.

Il D.lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito. Di seguito a questo paragrafo si illustra l'aspetto della trasparenza e la duplicazione dell'accesso civico a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, inquadrata tra tutte le diverse forme di accesso.

Nel percorso normativo della trasparenza è possibile individuare diverse tappe evolutive, ciascuna delle quali caratterizzata dal diverso rapporto tra la trasparenza e la forma di realizzazione della medesima, accesso o pubblicità di dati, documenti ed informazioni.

1) La prima tappa è rappresentata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale sceglie quale mezzo per realizzare la trasparenza il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto si caratterizza come strumento di tutela individuale di situazioni soggettive e non come strumento di controllo sociale dell'operato della pubblica amministrazione.

2) La seconda tappa del cammino: modifiche alla legge 241 del 1990 apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, la quale modifica in senso restrittivo la disposizione dell'art. 22, comma 1, della legge 241 del 1990. In base alla novellata disposizione sono considerati "interessati" «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso». Il testo originario della norma del 1990 parlava di "chiunque vi abbia interesse".

3) L'approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15: terza tappa del cammino normativo della trasparenza. Delega al Governo ad adottare misure di riforma del lavoro pubblico, indicando, tra l'altro, quali obiettivi da raggiungere, la garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro e l'introduzione di sistemi di valutazione del personale e delle strutture, idonei a consentire anche agli organi politici di vertice l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente. Il Governo con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. "riforma Brunetta") ha dato attuazione alla delega legislativa, scegliendo la trasparenza quale strumento per valutare e misurare la performance ed i risultati dell'amministrazione, realizzando «forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità» (art. 11, comma 1, del d.lgs. 150 del 2009). Con il decreto Brunetta mutano sia l'oggetto della trasparenza che gli strumenti necessari alla sua realizzazione. Oggetto della trasparenza non sono più il procedimento, il provvedimento ed i documenti amministrativi, ma le "informazioni" relative all'organizzazione, alla gestione e all'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane. Con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni, non si fa ricorso al diritto d'accesso ma alla previsione di obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di tutte le informazioni concernenti l'attività, l'organizzazione e l'impiego delle risorse. Il mutamento della finalità della trasparenza che, da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, diviene strumento per consentire l'esercizio di un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione pubblica, spiega il mutamento sia

dell'oggetto della trasparenza che degli strumenti per la sua realizzazione: non più i documenti ma le informazioni, non più l'accesso ma la pubblicazione delle informazioni.

Resta intatto comunque il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241.

4) quarta tappa: attuazione, ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, con la contestuale e coerente attuazione nel nostro paese di politiche pubbliche di controllo e di prevenzione della corruzione. Tali politiche fanno ricorso, in larga misura, a forme di pubblicità delle informazioni riguardanti l'attività amministrativa.

La legge 190 del 2012 ha previsto all'art. 1, commi 35 e 36 una delega legislativa per il riordino degli obblighi di pubblicità, di trasparenza, di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che con una serie ampia di obblighi di pubblicità mira a realizzare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 del d.lgs. 33 del 2013).

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici».

L'art. 7, comma 1, precisa che «chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli» ai sensi della disciplina vigente. La trasparenza viene realizzata prioritariamente attraverso la pubblicità, con l'abbandono per il perseguimento della trasparenza dello strumento dell'accesso (che continua comunque a essere previsto).

Il d.lgs. 33 "trasparenza" ha previsto una forma di pubblicità facoltativa. In tal senso, l'art. 4 del citato Codice prevede che le amministrazioni possano disporre la pubblicazione di documenti, atti o informazioni che non hanno l'obbligo di pubblicare. Non può, quindi, realizzarsi una trasparenza come accessibilità totale oltre l'ambito dell'obbligo di pubblicazione: oltre tale ambito, infatti, (e fatti salvi i casi di pubblicazione facoltativamente disposta) vige soltanto la possibilità di accesso consentita dalla legge 241 del 1990.

Il sistema del d.lgs. 33 del 2013 ha previsto la coesistenza di due diverse nozioni di trasparenza presidiate da due differenti regimi giuridici:

- una trasparenza come pubblicità relativa alle informazioni, per le quali è previsto un obbligo di pubblicazione
- una trasparenza come accessibilità ex legge 241 del 1990 per gli atti amministrativi (e non le informazioni) non soggetti ad obblighi di pubblicità, per i quali continua ad operare la Commissione per l'accesso (art. 4, comma 7, del d.lgs. 33 del 2013)

Il d.lgs. 33 del 2013 ha introdotto il meccanismo dell'accesso civico, previsto come "pungolo" al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni. Ecco cosa era l'Accesso civico come originariamente previsto nel decreto 33: l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. In altri termini, se era obbligatoria la pubblicazione di un documento, il cittadino aveva il diritto di richiedere tale pubblicazione. La richiesta era gratuita, non doveva essere motivata, non c'erano limiti alla legittimazione soggettiva del richiedente.

5) l'inizio della quinta tappa è l'approvazione dell'art. 7 (lettera h) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia) - contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche. - e l'approvazione del conseguente schema di decreto legislativo in materia (decreto legislativo 97/2016).

Il decreto attuativo modifica l'art. 5 del d.lgs. 33 del 2013, introducendo un nuovo comma 2 nel quale si stabilisce che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti». L'accesso civico delineato dalla riforma si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione. È una nuova ed ampia forma di accesso civico introdotta dalla riforma, che peraltro mantiene la disposizione del comma 1 che ha introdotto l'accesso civico "classico" esercitabile nei confronti dei documenti da pubblicare.

Casi di esclusione dall'accesso civico. Il nuovo art. 5-bis nel testo del d.lgs. 33 del 2013, prevede le ipotesi di esclusione del nuovo accesso civico. Si tratta dei casi in cui il rifiuto della richiesta di accesso si renda necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis, la nuova forma dell'accesso civico deve essere esclusa anche quando «il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali». Il comma 3 nel nuovo art. 5-bis prevede l'esclusione del nuovo accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, «ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241 del 1990». Il procedimento di elaborazione della Sezione è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2017–2019, ovvero promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.

Gli obiettivi operativi ritenuti opportuni per dare concretezza al piano e da realizzare nel triennio sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari;
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo;
- Indicare le modalità di effettuazione dell'accesso civico, con riguardo particolare a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto 33, nonché affinare la relativa modulistica.

18. Accesso civico a dati e documenti

Il D. Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso ci si avvale delle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).

L'istanza, da presentare sull'apposito modulo scaricabile nella sezione "Altri contenuti", sotto-sezione "Altri contenuti – Accesso civico" va presentata al Responsabile per la trasparenza, nella figura della dipendente Laura Lammoglia, la quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il Responsabile avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co.9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nella figura del dirigente della Società, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

19. Codici di comportamento per i dipendenti di PTS

La Delibera n.1134 dell'8 novembre 2017 dell'A.N.A.C. prevede che "le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice".

Vista la natura giuridica della società, distinta da quella dell'ADSPMAO, che effettua il controllo analogo sulla stessa, è stato predisposto e adottato, con Determina n. 6 del 08/03/2018 e successive integrazioni, un codice etico e di comportamento specifico, ma comunque coerente a quello della stessa ADSPMAO.

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

(Art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione)

Area A) Selezione e reclutamento del personale e dei collaboratori professionali

Codice Proced.	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ DI INTERVENTO (IM- immediato, A-alto, M-medio, B-basso, IN ATTO)	DIRETTORE COMPETEN TE UNITÀ ORGANIZZATIVA
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati B) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	A) Alto B) Alto	A) Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta B) Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali	A A	Direttore e/o funzionari incaricati
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario	M	Direttore e/o funzionari incaricati
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al Reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.	Alto	- Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto - Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione	A	Direttore

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.1	<p>Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)</p> <p>(Processo trasversale a piùuffici)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri 	Medio	<p>Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - la compartecipazione di più Uffici istituzionali (AdSP) - formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione) 	<p style="text-align: center;">I M</p>	Direttore RUP

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.2	Affidamento Lavori di urgenza LL.PP.	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di un procedura pubblica volta alla formalizzazione un unico Albo Fornitori di Ente, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture - Garantire, attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate all'interno dell'Albo Fornitori di Ente - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza 	A	Direttore e RUP
B.3	Procedure in economia ed affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti concernenti l'acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, salvo le eccezioni ivi richiamate - Individuazione requisiti generici al fine di poter fruire più agevolmente e frequentemente alle Centrali di committenza - Approvazione nuovo regolamento con l'introduzione di soglie per gli affidamenti e per l'espletamento delle gare 	A	Direttore e RUP

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
B.4	Affidamento servizi vari	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della fornitura del servizio) - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Aggiornamento periodico del personale addetto ove possibile - Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente 	I M	Direttore e RUP
B.5	Affidamento incarichi a legali esterni	Proporre all'Organo competente di affidare gli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento periodico dell'Albo dei fornitori - Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza 	M	Direttore e RUP
B.6	Acquisto beni di vario genere	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei	Alto	- Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a	I M	Direttore RUP

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
		<p>concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 		<p>garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della fornitura del servizio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Stipulazione, ove coerente, di Accordi quadro con più soggetti - Aggiornamento periodico del personale addetto ove possibile - Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente 		
B.7	Autorizzazione ai subappalti	<p>Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti</p>	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - trasmissione alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia - controllo in tema di regolarità contributiva - consultazione White List Prefettura 	B	Direttore e RUP
B.8	Gestione albo fornitori	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di affidamento degli appalti - Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di un unico albo fornitori con l'AdSP distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi coordinato dalla Direzione; condivisione con AdSP 	A	Direttore Referenti uffici

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
				- Aggiornamento e integrazioni dell'Albo unico		
B.9	Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto	- Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori	Basso	- Costituzione di una struttura di controllo trasversale alle Aree in grado di verificare la legittimità delle procedure - Avvicendamento periodico dei componenti della struttura di controllo - Assoggettamento delle varianti a controllo successivo	B	Direttore e RUP
B10	Affidamento lavori analoghi o complementari	- Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	Medio	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	B	Direttore RUP
B11	Procedura negoziata	- Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	A	Direttore e RUP
B.12	Risoluzione delle controversie	- Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	A	Direttore e RUP
B.13	Collaudi	- Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione	A	Direttore e RUP

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
				della normativa.		
B.14	Contabilizzazione lavori	- Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazio ne lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	A	Direttore e RUP Ufficio Contabilità
B.15	Incarichi e consulenze professionali (Processo trasversale a più direzioni)	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario C) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto Alto Alto	A) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti B) Formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare C) Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli	I M A M	Direttore RUP RPC

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.1	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Turismo SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.2	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Trasporti SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.3	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Ambiente SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.4	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Viabilità SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.5	Accoglimento/Diniego/Revoca iscrizione albo associazione promozione sociale SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Ambiente				
C.6	Riconoscimento addensamenti commerciali extra urbani arteriali SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nel riconoscimento dei requisiti di legge				
C.7	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di agricoltura SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.8	Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di lavoro (convenzione per l' inserimento disabili). SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione discrezionale dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.9	Controlli e vigilanza in campo ambientale PUR NON AVENDO PTS COMPETENZE SANZIONATORIE E ACCERTATIVE IN TALE CAMPO, TUTTAVIA LA COMPETENZA IN TERMINI GENERALI PUO' ESSERE PRESENTE.	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Bassoo	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	B	Direttore Referente di ufficio
C.10	Procedura per concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti				
C.11	Varianti semplificate e strutturali agli Strumenti Urbanistici SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari Applicazione disomogenea				
C.12	Controlli e vigilanza nel campo dei trasporti PUR NON AVENDO PTS COMPETENZE SANZIONATORIE E ACCERTATIVE IN TALE CAMPO, TUTTAVIA LA COMPETENZA IN TERMINI GENERALI PUO' ESSERE PRESENTE.	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Basso	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e	B	Direttor e Uffici
C.13	Controlli e vigilanza nel campo agricolo SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali				
C.14	Controlli e vigilanza nel campo della viabilità PUR NON AVENDO PTS COMPETENZE SANZIONATORIE E ACCERTATIVE IN TALE CAMPO, TUTTAVIA LA COMPETENZA IN TERMINI GENERALI PUO' ESSERE PRESENTE.	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Basso	- Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti	B	Direttore Uffici
C.15	Controlli e vigilanza nel campo del sociale	- Disomogeneità delle valutazioni	Medio	- Qualificazione delle procedure standard per i	M	Direttore Uffici

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
	SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS			controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti		
C.16	Formazione, Approvazione e Gestione Bandi riqualificazione energetica edifici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso / partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	- È prevista la presenza di più incaricati anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad unico dipendente - È prevista la partecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza	M	Direttor e RUP
C.17	Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge	Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	- È prevista la presenza di incaricati diversi - Deve essere verificata ed implementata la dotazione strumentale e soprattutto di personale competente nelle specifiche verifiche di controllo di autocertificazioni in materie complesse in modo da garantire uniformità di trattamento degli utenti - Devono essere resi disponibili reti e collegamenti a Banche Date nazionali, regionali e locali (CCIAA) per verifiche	A	Direttor e RUP

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.18	Attività dei Centri dell'Impiego SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.19	Attività dei Servizi per il Lavoro (collocamento disabili) SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.20	Attività dei Servizi per il Lavoro (consulenza alle aziende) SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti.				
C.21	Concessione stagionale impianti sportive SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Disparità di trattamento fra i richiedenti				

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.22	Controllo Lavori e Opere pubbliche appaltate	A) Disomogeneità rispetto alle scadenze temporali B) Disomogeneità delle valutazioni	Alto Alto	- Controllo sistematico all'emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) - Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti - Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	A B A	Direttore RUP
C23	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini	Medio	- Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti - Percorsi di formazione specifica	M	Direttore
C24	Autorizzazione al personale per l'esercizio di attività extraistituzionale	Verifica approssimata della ricorrenza dei requisiti di legge e della mancanza di cause ostative	Basso	- Implementazione della regolamentazione interna - Attivazione di forme di controllo interno; - Pubblicazione degli incarichi al personale sul Sito	B	Direttore

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
C.25	Rilascio di permessi invalidi SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge				
C26	Pianificazione	Abuso delle attribuzioni di competenza al solo fine di perseguire finalità illecite / contrarie all'interesse pubblico.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione del controllo partecipativo della collettività a mezzo portatori di interessi diffusi - Valorizzazione del procedimento con il coinvolgimento di più strutture interne od esterne a PTS - Controllo a posteriori dei risultati perseguiti dal personale nel raggiungimento degli obiettivi per l'attribuzione delle indennità di risultato 	M	Direttore Uffici competenti

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
D.1	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati				
D.2	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifiche di liquidazione o diniego SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati				
D.3	Procedure per erogazione fondo sociale europeo SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti				
D.4	Procedure per erogazione contributi SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto				
D.5	Applicazione Sanzioni NEL TERMINE SANZIONI VANNO INCLUSE ANCHE LE PENALI APPLICABILI AI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE PER MANCATA INOSSERVANZA DELLE NORME CONTRATTUALI	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	Medio	- Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo sulla tecnico struttura; - Pubblicazione delle sanzioni irrogate; - Agevolazione della	M	Direttore RUP

Codice Proced	PROCEDIMENTI/PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/bas so)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITÀ' DI INTERVEN TO (IM, A, M, B, IN ATTO)	DIRETTOR E COMPETE NTE UNITÀ ORGANIZZATIVA
				partecipazione della collettività alla segnalazione di fatti di interesse disciplinare		
D.6	Eventi ed iniziative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'agevolazione dei soggetti a qualsiasi titolo attuatori	Medio	Si prevede un controllo (anche con report e monitoraggi di soggetti terzi) nelle varie fasi della procedura oltre a pubblicazioni, resocontazioni, partecipazione di più figure e di soggetti e di uffici, presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento (anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente) garantiscono imparzialità e trasparenza	M	Direttore Uffici coinvolti
D.7	Procedura per erogazione contributi provinciali e regionali SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nella gestione procedurale o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti				

Area E) Contenuti ulteriori

E.1	Poteri sostitutivi SI RITIENE CHE L'ATTIVITA' NON SIA COERENTE CON LE FUNZIONI ATTRIBUITE A PTS	Abuso nell'esercizio dei poteri sostitutivi al fine di impedire/limitare in modo improprio l'azione delle strutture competenti				
-----	--	--	--	--	--	--